

Reg.Dib. [redacted] 19
Reg.Pm [redacted] /19

sentenza n. [redacted] (2020)

Tribunale Penale di Roma
I sezione dibattimentale

Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano

Il Giudice Claudia Nicchi

nella udienza del giorno 28 febbraio 2020

ha pronunciato la seguente

sentenza

contro

[redacted]

- libero con divieto avvicinamento alla p.o. e obbligo di presentazione alla P.G. - presente -

imputato

come da decreto allegato

conclusioni

P.M.

Difesa

assoluzione

si associa



Procura della Repubblica

presso il Tribunale Ordinario di Roma

RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO DI GIUDIZIO IMMEDIATO
- art. 453 e 454 c.p.p. -

Al Giudice per le indagini preliminari
SEDE

Il Pubblico Ministero Dott.ssa Stefania Stefania,

➤ [redacted], nato a [redacted] elettivamente domiciliato a [redacted],
[redacted],
attualmente sottoposto per questa causa alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Assistito dai difensori di fiducia:

Avv. [redacted] del Foro di Roma con studio in Roma via [redacted]

Avv. [redacted] del Foro di Roma con studio in Roma in via di [redacted]

IMPUTATO

in ordine al reato di cui all'art. 612-bis, commi 1 e 2, 4 c.p. per avere reiteratamente molestato e minacciato, anche nei modi di cui all'art. 612, comma secondo, c.p., [redacted], con la quale aveva avuto una relazione sentimentale e di convivenza terminata nel gennaio 2017; segnatamente: effettuando a fasi alterne insistenti telefonate alla medesima e ingiuriandola e minacciandola - anche con messaggi telefonici - di morte e di ingiusti danni alla sua integrità psicofisica con espressioni quali "Sei una merda, muori testa di cazzo, sei una puttana"; "E' meglio che mi denunci perché adesso vengo lì e do fuoco alla casa "(gennaio 2017); "Troia muori ora" (messaggio del 5/12/2018); presentandosi nel gennaio 2017 e mettendola a soqquadro e danneggiando effetti personali; nel febbraio 2018, presentandosi presso il bar il [redacted] ove era in corso una festa per bambini ed aggredendo [redacted] spingendola a terra e prendendola per il collo fino a sollevarla da terra; negli ultimi mesi tormentandola con improvvise manifestazioni di ira, invettive, insulti e manifestazioni di gelosia; accusandola di intrattenere presunte relazioni sentimentali con altri uomini e indirizzando anche a costoro minacce di danni ingiusti; andando in escandescenze, denigrandola e ingiuriandola anche alla presenza della loro figlia minore [redacted] di anni 7, così turbando anche quest'ultima (v. in particolare: episodio del 29/12/2018); così ingenerando nella predetta vittima un perdurante e grave stato di ansia e un fondato timore per l'incolumità propria e della figlia minore con lei convivente.

In Roma dal mese di gennaio 2017 al 30/12/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del 4.3.2019 **F. [redacted]** veniva tratto a giudizio avanti a questo Giudice per rispondere del reato di cui in rubrica.

Al dibattimento, si si procedeva all'esame dei testi **Rubbi Lucio, p.o., Fazio Daniele, Zotti [redacted]** e **[redacted]** e nonché all'esame dell'imputato e veniva altresì acquisita la documentazione prodotta dalle parti che, all'esito, concludevano come indicato in epigrafe.

L'istruttoria dibattimentale ha confermato la ricostruzione del fatto storico quale analiticamente delineato al capo d'imputazione.

Ha dichiarato in dibattimento **[redacted]** di avere, nell'anno 2011, intessuto una relazione sentimentale con l'imputato, poi sfociata in una convivenza dalla quale, nell'anno **[redacted]** nasceva una figlia, **[redacted]**

La convivenza perseguiva, nel corso degli anni, tra alti e bassi finché gli equilibri della coppia saltavano, a seguito dell'acquisto di un locale da parte del **[redacted]** che intraprendeva così uno stile di vita poco compatibile con il ménage familiare e, nel gennaio 2017, la situazione precipitava a seguito della scoperta, da parte della **[redacted]** di un tradimento del convivente e "lo butto fisicamente praticamente fuori casa".

"Da lì", prosegue la **[redacted]**, "è stato un'alternanza di situazioni brutte" ed ha riferito di accessi, o meglio incursioni in casa del **[redacted]** che in una circostanza prese di petto un operaio che stava effettuando lavori di ristrutturazione, minacciandolo e mettendo la casa a soqquadro e inviando messaggi minatori alla ex compagna che sintetizza "due anni di messaggi".

Ha dichiarato altresì la **[redacted]** che vi erano dei periodi in cui "lui si tranquillizzava e ci ravvicinavano, io cercavo ... se avessimo fatto un percorso insieme, se avesse fatto un percorso lui, io gli sarei stata accanto, avrei voluto ritentare ... ma lui diceva che non ha bisogno di aiuto, io non ho bisogno di nessuno, posso fare tutto da solo, riproviamoci".

Non ha negato, anzi ha confermato, la **[redacted]** che nel corso di quegli anni, pur senza avere ripreso la convivenza con il **[redacted]** c'erano stati momenti di riavvicinamento, sentimentale, "io non mi sono mai staccata da lui, abbiamo fatto anche le vacanze insieme" finché, alla fine, e precisamente in data 30.12.2018, la donna si determinava a sporgere denuncia, così motivando "io sporgo denuncia perché ho paura di lui".

La denuncia, come atto estremo al quale la **[redacted]** ha dichiarato di essere ricorsa perché non vedeva altra via d'uscita, era stata preceduta da richieste di ammonimento ex art.8 legge 38/2009, ottenute e poi ritirate dalla stessa persona offesa, sempre speranzosa in una riconciliazione che doveva tuttavia transitare attraverso una presa di coscienza del **[redacted]** della propria incontenibile aggressività, che comunque spaventava la donna che decise a sporgere denuncia perché quelle violenze si riproponevano, periodicamente, e divennero ingravescenti dall'estate del 2018.

C'è stato un caso, riferisce la **[redacted]** "oltre un miliardo di messaggi e minacce", accaduto nel settembre 2018, in cui "mi si è presentato sotto casa prendendo a calci la mia macchina. Si è presentato sotto casa chiamando per nome e cognome un tizio che io non ho mai conosciuto semplicemente che mi metteva i *like* sui social quindi lui si era fatto il suo film che era il mio amante o cose del genere".

Nell'agosto del 2018 la coppia era partita per una vacanza, insieme alla figlia.

Il progetto era di recarsi a **[redacted]** e poi sulla **[redacted]** ma appena arrivati nei pressi di **[redacted]**, il **[redacted]** faceva una scenata, mentre si trovavano con la bimba al ristorante, infamando una amica della **[redacted]** che egli riteneva causa della loro separazione, urlando, e così la donna, spaventata, tornava il giorno stesso a Roma decisa ad interrompere per sempre i rapporti con l'imputato.

Ancora, nel mese di settembre, la [REDACTED] veniva raggiunta dalla solita raffica di impropri a mezzo messaggi dal [REDACTED] che era rimasto chiuso fuori casa ed era rimasto ad aspettare i Vigili del Fuoco in strada con la bambina, messaggi depositati agli atti, e un altro episodio, allarmante, si consumava nel dicembre di quell'anno, quando [REDACTED] si stava recando in macchina dalla sorella del [REDACTED], portando con sé [REDACTED].

La bambina diceva al padre, parlando in viva voce, "papà guarda sto andando dai cuginetti" e il [REDACTED] iniziava ad urlare, inveendo nei confronti della [REDACTED] con espressioni quali "sei una merda, puzzi di pisello, sei una troia, una puttana", intimandole al contempo di tenersi alla larga dai sui parenti tanto che la donna, spaventata, tornava a casa perché l'imputato aveva anche minacciato di aspettarla sotto l'abitazione della sorella.

Le violenze verbali del [REDACTED] proseguivano, anche a seguito della denuncia laddove, nel momento in cui fu eseguita la misura del divieto di avvicinamento, in data 14.1.2019 "si è calmato".

Ha riferito la [REDACTED] che, in quel periodo, le telefonate e i messaggi erano giornalieri, anche quindici, venti telefonate, e che l'imputato si presentava, di notte, sotto casa della [REDACTED] e citofonava insistentemente, tanto che "ho dovuto staccare il citofono".

Ha ribadito, in sincerità, la [REDACTED], ascoltata in dibattimento nel luglio 2019, che "fino ad un annetto fa ho continuato a vederlo saltuariamente, perché gli ho dato la possibilità... nel senso volevo anche io trovare il modo di tornare insieme", laddove, dopo l'episodio dell'agosto 2018, di quell'uomo, la [REDACTED] ebbe paura.

Così, a seguito di quel fatto e delle intemperanze del [REDACTED] che ne seguirono, la [REDACTED] presentò nuova richiesta di ammonimento ma il provvedimento tardava ad arrivare, per cui si determinò a sporgere denuncia, quella denuncia che non avrebbe voluto mai presentare, per arrestare l'ingravescente aggressività dell'imputato.

Dichiara altresì la persona offesa che anche quella vacanza dell'estate 2018 in realtà la preoccupava ma che si decise ad andare perché [REDACTED] ci teneva molto a stare con il padre, così come aveva accompagnato l'imputato e la bambina in altre occasioni, tra cui una settimana bianca con amici, perché la bambina era piccola e perché lei, e questo è parso chiaro, dal [REDACTED] aveva difficoltà a staccarsi.

Ora, rileva il Giudicante che appare semplicistico concludere, così come hanno concluso P.M. e difesa dell'imputato, nel senso che, poiché il reato di stalking è reato di evento, l'istruttoria non ha provato che un evento si sia nella specie prodotto atteso che la [REDACTED] non solo non si è intimorita a fronte del comportamento ossessivo tenuto dal [REDACTED] dopo la separazione che ella gli impose, di imperio, ma ha anzi cercato, negli anni, una riconciliazione con l'imputato.

Non è così.

La messaggistica depositata agli atti rivela quanto fu violento, gravemente offensivo e minatorio l'atteggiamento del [REDACTED] nei confronti della [REDACTED], raggiunta da messaggi del tenore "questa me la paghi schifosa, puttana, maledetta, ti strappo il cuore, ti brucio casa, sai di cosa sono capace", messaggi di fronte ai quali la [REDACTED] si spaventò e si spaventò parecchio tanto da inoltrare reiteratamente richieste di ammonimento alla autorità di pubblica sicurezza.

La circostanza che quelle richieste di ammonimento la [REDACTED] le abbia presentate, ritirate e poi ancora presentate finché, per sua stessa ammissione, l'autorità di P.S. non le credette più ed archiviò la pratica, è in realtà emblematica di quale fosse lo stato d'animo della donna, terrorizzata dal [REDACTED] quando costui la minacciava con minacce che avrebbero terrorizzato chiunque, ma ancora legata, sentimentalmente, a quel medesimo uomo, con il quale "quando si calmava" si illudeva di riprendere addirittura una relazione, per poi disilludersi avanti a condotte sempre violente, che nuovamente le mettevano paura, fino alla proposizione della denuncia che si sentì costretta a sporgere quando realizzò che quelle condotte violente non le poteva più arginare e quella paura non la poteva più fronteggiare con le sue sole forze.

E' lo stesso imputato che, nel tentativo di ricondurre e ridimensionare tutta la vicenda nell'ambito di un rapporto affettivo tormentato, ammette "questo fino a dicembre, quelli sono, il

periodo è circoscritto qui. In questo periodo ci sono quei messaggi, insomma i rapporti diventano un po' bruttini".

"Bruttini" è certo un eufemismo, perché i messaggi depositati sono come detto infamanti ed allarmanti in quanto negli stessi la [REDACTED] viene etichettata come una poco di buono, per usare in questo caso un eufemismo, laddove il [REDACTED] scrive "fai schifo", "fatti una doccia prima di toccare [REDACTED]", con spunti gelosia verso un tale [REDACTED] "a [REDACTED] io gli brucio casa con i figli dentro, ... vergognati delle tue scappatelle, .. o ti sei innamorata?" per non parlare delle minacce "in giornata avrò accesso a tutto lo storico sul tuo telefono; chiamate, messaggi, Facebook, Instagram, foto, senza se, senza ma...", "così che tutti possano conoscere la vita e le avventure di una persona meravigliosa".

Come detto, questa messaggistica parla da sola quanto al periodo, "bruttino" per dirla con le parole del [REDACTED] durato per sua dichiarazione, tre o quattro mesi e in relazione al quale ha, nella sostanza, confessato di avere tormentato la [REDACTED] con messaggi di inqualificabile violenza e irripetibile turpiloquio.

D'altronde i testi della difesa hanno confermato quanto ammesso dalla stessa [REDACTED] e cioè che, dalla separazione del gennaio 2017 e fino all'estate del 2018, i due si frequentavano, si vedevano e il [REDACTED] aveva spesso con sé [REDACTED] e la [REDACTED] non ha avuto difficoltà a riconoscere che il [REDACTED] era accudente verso la bambina e mai ella lo avrebbe ritenuto capace di fare del male alla figlia, temendo invece che potesse renderla testimone di condotte inadeguate verso la madre.

Così è accaduto, purtroppo, nel gennaio 2020 allorché perveniva nota del [REDACTED] avente ad oggetto una denuncia presentata dalla [REDACTED] in data 28.1.2020 in riferimento a condotte del [REDACTED] che, in violazione del divieto di avvicinamento, si era presentato il giorno precedente sotto casa, preannunciando il suo arrivo a [REDACTED] e aveva intrattenuto con la bambina una conversazione telefonica nella quale aveva gravemente minacciato e ingiuriato la [REDACTED] turbando la bimba.

Ora, il contenuto di quella telefonata, versata in atti su supporto informatico, ricalca il copione di tutta quella messaggistica che la [REDACTED] ha depositato ma appare ancora più inquietante ed allarmante in quanto dalla stessa traspare l'atteggiamento ossessivo, tuttora ossessivo, del [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] della quale pretende di conoscere gli spostamenti interrogando con una insistenza inqualificabile la bambina, tacciata di essere cattiva e bugiarda, e a fronte dei silenzi della piccola, cui si rivolge comunque con linguaggio sboccato ed inopportuno, perde il controllo e nuovamente offende e minaccia la [REDACTED] "sento puzza di merda", e riferito alla solita amica della donna "quella cagna, le butto una bomba in petto", "vengo fuori scuola e faccio un casino"... "le metto tutte in riga ste' merde" e ancora, riferendosi alla [REDACTED], "attenta alle tue scelte che gli butto una bomba a mano a lei e a chi gli sta vicino" e similari.

Questa telefonata che non attiene ai fatti contestati al capo d'imputazione, è tuttavia emblematica e sintomatica della assoluta veridicità delle dichiarazioni rese dalla [REDACTED] in dibattimento e di quale portata fosse, e sia tuttora, l'ossessione del [REDACTED] che non ha disdegnato, come tuttora non disdegna, di torturare la ex compagna con minacce ed offese irripetibili, proferite anche al telefono con la figlia, ossessione della quale, come detto, la [REDACTED], ebbe ed ha tuttora paura, il che integra l'evento del reato contestato prodotto da una condotta di reiterare minacce, offese e denigrazioni, riscontrate, cartolarmente, dai messaggi depositati in atti.

E il [REDACTED] che si è dichiarato vittima di provocazioni della [REDACTED], in esecuzione di una sorta di complotto ordito ai suoi danni da una donna che, a ben vedere, ha dichiarato di averlo tanto amato e neppure si è costituita parte civile nel processo, in merito a questa telefonata è parso nuovamente disorientato da tanto clamore perché a suo dire, quel giorno aveva la febbre e "alcune cose le ho dette".

Dunque provata appare la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto.

Possono concedersi le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante in considerazione dell'incensuratezza dell'imputato.

Valutati gli elementi di cui all'art.133 cp, stima equo questo Giudice condannare l'imputato alla pena di mesi otto di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

In considerazione della reiterazione, da parte dell'imputato, di condotte sovrapponibili a quelle per cui è processo, consumate durante l'esecuzione e in sfregio della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, non si ritiene di poter formulare una prognosi favorevole di una futura astensione da parte del [redacted] dal commettere ulteriori reati, il che appare ostativo alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena proprio.


P.Q.M.

Visti gli artt. 533,535 cpp dichiara [redacted] responsabile del reato ascritto e, concesse le attenuanti generiche equivalenti, lo condanna alla pena di mesi otto di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Motivi in gg 30

Roma, 28.2.2020

Il Giudice
Claudia Nicchi


RECEVUTO
28 FEB 2020

Deposito in cancelleria
088 27 03 2020

